CONFINDUSTRIA

Gli strumenti di incentivazione per i beni immateriali: *focus sul «nuovo patent box»*

Giulia Abruzzese
Politiche fiscali - Confindustria

Il tramonto del Patent box

- SOPPRESSIONE Patent Box (già da 22.10.2021)
- Sostituzione con un rafforzamento della deduzione dei costi R&S (**90%**)
- IP rilevanti: software protetto da copyright, brevetti, **marchi** di impresa, disegni e modelli, **know-how**
- Problematiche di carattere transitorio
- **Incumulabilità** credito R&S

DL fisco-lavoro
Art. 6

- Maggiorazione del **110%** dei costi R&S (deduzione extra-contabile)
- Brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli, giuridicamente tutelati
- Recapture fino a 8 anni
- Migliore gestione del regime transitorio
- **Cumulabilità** credito R&S

LdB 2022 - Art. 1, co. 10-11
Provvedimento AE del 15.02.2022

CONFINDUSTRIA

Il «vecchio» Patent box – lineamenti generali

Da un APPROCCIO BACK-END (REDDITIVITÀ DEI BENI INTANGIBILI)

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli
- marchi (fino a giugno 2021)
- Know-how
- due o più dei suddetti beni materiali collegati tra loro da complementarietà

UTILIZZO DIRETTO O INDIRETTO

- **Esclusione dal reddito complessivo del 50%** (a regime, dopo un periodo transitorio di aliquote ridotte) di una **quota dei redditi** derivanti dall'utilizzo diretto o dalla concessione in uso degli IP
- ***Nexus ratio*** (costi rilevanti/costi complessivi)
- Opzione quinquennale (in dichiarazione)
- Ruling (utilizzo diretto) o, dal 2019, autoliquidazione
- Detassazione plusvalenze in caso di reinvestimento

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – lineamenti generali

Art. 6, DL Fiscale, La deduzione rafforzata dei costi di R&S

Al nuovo APPROCCIO **COST BASED**

AMBITO SOGGETTIVO

- Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa
- Soggetti non residenti con SO in Italia
- Enti non commerciali

(V. anche p. 1 Provv. AE)

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli
- anche COMPLEMENTARI (*p. 2 Provv. AE*)

Tali beni devono essere utilizzati **direttamente** o **indirettamente** dal contribuente nello svolgimento della propria attività d'impresa

➢ ***In cosa consiste l'agevolazione?***

Il contribuente, su base opzionale, può fruire di una maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei costi di R&S deducibili

➢ ***Da quando?***

A decorrere dal periodo di imposta in cui si ottiene la privativa industriale relativa all'IP (+ recapture)

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

Gli IP rilevanti

a) *software* protetto da *copyright*
b) brevetti industriali
c) disegni e modelli

Provv. AE – punto 2
Rinvio alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

ESCLUSI:
- Marchi di impresa
- Know-how

Precedenti chiarimenti di prassi su Patent box

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- ***DM 28 novembre 2017***
- ***Circolare 11/E/2016***

a) *Software* protetto da *copyright*

I programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
La prova deve risultare da una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.
La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- ***DM 28 novembre 2017***
- ***Circolare 11/E/2016***

b) Brevetti industriali
a) i brevetti per invenzione; b) i brevetti per modello di utilità; c) i brevetti per nuove varietà vegetali; d) le topografie di prodotti a semiconduttori; e) il certificato complementare per prodotti medicinali; f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.
I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.

Per brevetti "in corso di concessione", si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate pressi gli Uffici competenti. La prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- ***DM 28 novembre 2017***
- ***Circolare 11/E/2016***

c) Disegni e modelli

a) le domande di registrazione di disegni e modelli; b) i disegni e modelli registrati; c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.
Le domande di registrazione sono depositate presso, ed i titoli di proprietà industriale sono rilasciati dai, competenti Uffici per la proprietà industriale variamente denominati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.
Negli altri casi, sub lettere c) e d), la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva.

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – modalità applicative

- ❑ **EXTRA DEDUZIONE (maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di R&S NELLA MISURA DEL 110%)**
- ❑ **VALIDA AI FINI II.DD. E IRAP**
- ❑ **NO LIMITI MASSIMI DI SPESA AGEVOLABILE (i.e. COSTO EXTRA-DEDUCIBILE)**
- ❑ **Cumulabilità con R&S**

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI COSTI (Provv. AE p. 4.3)

i costi rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati a ciascun periodo di imposta in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – modalità applicative

PROFILI TEMPORALI

Art. 6, co. 10-bis:
il beneficio spetta solo a decorrere dal periodo di imposta di **ottenimento** di un titolo di privativa industriale

Ma è previsto un meccanismo premiale detto *recapture: s*i consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di R&S che hanno dato vita all'IP (sostenute in anni precedenti)

IMPORTANTE: Questo meccanismo opera già dal 2021 (per le privative ottenute nel 2021) con riferimento alle spese ottenute fino a 8 anni prima (2013)

Provv. AE – pp. 5 e 6:

- tra i costi degli esercizi precedenti, non vanno considerate le attività che hanno già concorso al calcolo del c.d. *nexus ratio (numeratore:* costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene)
- non assumono, mai rilevanza ai fini del *recapture*, i costi di mantenimento o tutela legale dei beni e quelli relativi all'ottenimento del titolo di privativa

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – le attività di R&S

Attività di R&S rilevanti

SPESE FINALIZZATE ALLA **CREAZIONE** E ALLO **SVILUPPO** DI UN BENE
(no MANTENIMENTO e ACCRESCIMENTO)

Sono il parametro per il calcolo della nuova agevolazione

- Necessario sempre **un nesso** tra le **spese** e la creazione (o lo sviluppo) del **bene immateriale**
- No spese all'interno del gruppo

Le importanti aperture del Provvedimento AE – attività per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali

Nel dettaglio (p. 3) si tratta di:
- attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE;
- attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE;
- attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto MISE;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Decreto MiSE 26-05.2020 su nuovo credito R&S

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – le attività di R&S

Attività commissionate a terzi

- le attività possono essere svolte **direttamente** dall'impresa ma anche **commissionate** a soggetti terzi, ivi inclusi Università ed enti di ricerca e altre imprese, con la sola esclusione di quelle appartenenti al medesimo gruppo
- nello svolgimento di attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente
- le attività rilevanti devono essere svolte sempre sotto la **direzione tecnica** dell'investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore
- **requisito territoriale**: le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest'ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.

La nuova deduzione maggiorata – i costi di R&S

Costi di R&S rilevanti

Provv. AE – p. 4

a) spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività rilevanti;
b) quote di ammortamento, quota capitale di canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nelle attività rilevanti;
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività rilevanti;
d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

CONFINDUSTRIA

La nuova deduzione maggiorata – adempimenti

CONFINDUSTRIA

ESERCIZIO DI OPZIONE

- **Opzione di durata quinquennale (5 periodi di imposta)**
- **Irrevocabile**
- **Rinnovabile**

ONERI DOCUMENTALI

- la tenuta di idonea documentazione permetterà di beneficiare della c.d. *penalty protection*.
- il contribuente che detiene la documentazione in questione ne deve dare **comunicazione** all'AdE nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione
- in caso di richiesta dell'AE 20 giorni per consegna documentazione (7 se integrazioni)
- ma la presentazione del documento informativo non vincola l'AE alla disapplicazione delle sanzioni ove non si ravvisi un'informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni del provvedimento
  - Provvedimento AE – punti 7-11

ACCERTAMENTI

In caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997); DISAPPLICAZIONE qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta in conformità al Provvedimento AE p. 7-11

La nuova deduzione maggiorata – adempimenti

CONFINDUSTRIA

ONERI DOCUMENTALI

La documentazione consta di due sezioni:

•La sezione A contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del NPB, informazioni su:

1. struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
2. attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
3. attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;
4. modello organizzativo dell'impresa;
5. relazione tecnica attività;
6. funzioni, rischi e beni dell'impresa.

•La sezione B contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del NPB, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

1. spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale; e
2. individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

La nuova deduzione maggiorata – regime transitorio

RAPPORTI CON PREVIGENTE PATENT BOX

(Provv. AE – p. 12)

- Il nuovo regime decorre dal 2021 e contestualmente si abroga il PB
- Restano salve le opzioni PB presentate fino al 31.12.2021
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il *patent box* relativamente ai periodi di imposta precedenti il 2021 (i.e. fino al quinquennio 2020-2024) possono, in alternativa alla scelta già effettuata, optare per il nuovo meccanismo di deduzione rafforzata previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la procedura di autoliquidazione ai sensi del DL n. 34/2019 possono continuare a fruire del precedente regime *patent box* fino alla sua naturale scadenza quinquennale; per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni per autoliquidazione annuali

CONFINDUSTRIA

Grazie dell’attenzione.